

In Gazzetta il D.p.c.m. del 3 dicembre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19

Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, edizione straordinaria, n. 301 del 3 dicembre 2020, il [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020](#), recante: «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: "Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19"*».

Il provvedimento si applica **dalla data del 4 dicembre 2020**, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, e sono efficaci **fino al 15 gennaio 2021**, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 14 (*Disposizioni finali*).

Al fine di scongiurare una nuova impennata della curva del contagio, per il periodo natalizio il D.p.c.m. ha introdotto ulteriori restrizioni anche nelle **aree gialle**.

Di seguito le principali misure **per il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021**.

[Vedi anche la Faq specifiche per il periodo 21 dicembre 2020 – 6 gennaio 2021](#)

Spostamenti

Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono vietati tutti gli spostamenti tra Regioni diverse e da/per le Province autonome di Trento e Bolzano, **anche per raggiungere le seconde case.**

Nei giorni 25 e 26 dicembre e primo gennaio sono vietati su tutto il territorio nazionale anche gli spostamenti tra Comuni.

Su tutto il territorio nazionale resta il divieto di spostarsi dalle ore 22 alle ore 5.

Il 31 dicembre questo divieto è esteso dalle ore 22 alle ore 7 del mattino del primo gennaio.

Saranno sempre consentiti (anche nelle ore notturne) gli spostamenti per esigenze lavorative, necessità o per motivi di salute. Nei casi di necessità rientra anche la possibilità di prestare assistenza a persone non autosufficienti.

In ogni caso, **è sempre consentito il rientro nel Comune in cui si ha la residenza**, il domicilio o in cui si abita con continuità o periodicità. Ciò permetterà, ad esempio, il ricongiungimento di coppie che sono lontane per motivi di lavoro ma che convivono con una certa frequenza nella medesima abitazione.

Rientri dall'estero

Gli italiani che si troveranno all'estero per turismo tra il 21 dicembre e 6 gennaio, al rientro dovranno sottoporsi alla quarantena.

La quarantena è prevista anche per i turisti stranieri in arrivo in Italia nello stesso periodo.

Inoltre, dovrà sottoporsi a quarantena chi entrerà in Italia dal 7 al 15 gennaio, avendo soggiornato o transitato in altri Paesi, per turismo, tra il 21 dicembre e il 6 gennaio.

Impianti sciistici e crociere

Gli impianti per sciatori amatoriali resteranno chiusi dal 4 dicembre e fino al 6 gennaio.

Dal 21 dicembre al 6 gennaio sono sospese tutte le crociere in partenza, scalo o arrivo in porti italiani.

Scuola

Dal 7 gennaio ricomincerà la didattica in presenza nelle scuole superiori di secondo grado.

In questa prima fase, in ogni scuola sarà garantito il rientro in presenza almeno per il 75% degli studenti.

Ristorazione

Nell'**area gialla** bar, ristoranti e pizzerie resteranno aperti (anche nei giorni festivi) con consumo al tavolo dalle ore 5 alle ore 18. Ogni tavolo potrà ospitare al massimo 4 persone se non tutte conviventi.

Dopo le ore 18 è vietato consumare cibo e bevande nei locali o per strada. **Dalle ore 18 alle ore 22 è consentito l'asporto, mentre la consegna a domicilio è sempre possibile.**

Nelle aree **arancione** e **rossa** le attività di ristorazione sono aperte dalle ore 5 alle ore 22 solo per l'asporto, mentre la consegna a domicilio è sempre consentita.

Alberghi

Gli alberghi rimangono aperti in tutta Italia, ma la vigilia di capodanno, il 31 sera, non sarà possibile organizzare veglioni e cene. Di conseguenza i ristoranti dei degli alberghi chiuderanno alle 18 **e dopo quell'ora sarà possibile solo il servizio in camera.**

Negozi e centri commerciali

Dal 4 dicembre al 6 gennaio, i negozi potranno rimanere aperti fino alle ore 21. In **area rossa**, resteranno comunque in vigore le limitazioni alle tipologie di prodotti vendibili già previste.

Dal 4 dicembre al 15 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi, nei centri e parchi commerciali saranno aperti solo alimentari, farmacie e parafarmacie, sanitarie,

tabacchi, edicole e vivai.

[Link al testo del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020](#), recante: «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, nonché’ del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”»*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, edizione straordinaria, n. 301 del 3 dicembre 2020